

Circolare 5/2019

**ADEMPIMENTI VARI TRA CLIENTE E STUDIO
A SEGUITO NUOVO SISTEMA DI FATTURAZIONE**

ALTRI ADEMPIMENTI - COMUNICAZIONE DATI TRANSFRONTALIERI (COSIDDETTO ESTEROMETRO)

A partire dal 2019 vige l'obbligo di invio della Comunicazione dati Transfrontalieri cosiddetto esterometro .

Tutti i contribuenti devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse fatture elettroniche secondo le modalità sottoindicate .

La comunicazione deve essere fatta con cadenza mensile e la scadenza è fissata all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione delle fatture sui registri IVA.

Per il mese di gennaio 2019 il termine di trasmissione è quindi il 28/2/2019.

SI SEGNALE CHE L'ESTEROMETRO NON HA SOSTITUITO L'OBLIGO DELL'INVIO DEL MODELLO INTRASTAT ACQUISTI E VENDITE.

L'invio dell'esterometro mensile e degli elenchi Intrastat restano due obblighi separati, la normativa che ha regolato l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha accorpato i due adempimenti, nonostante si tratti di una duplicazione di dati pressoché identici.

Per evitare almeno l'adempimento dello esterometro relativamente alle cessioni consigliamo di procedere all'emissione di fatture a soggetti non residenti (estero), attraverso gli strumenti per la gestione della fatturazione elettronica. Si ribadisce che rimane comunque l'obbligo dell'esterometro per gli acquisti ricevuti dall'estero.

E' necessario predisporre la fattura elettronica per i clienti esteri indicando XXXXXXX nel campo *codice destinatario* oltre al numero di partita IVA del destinatario se ha sede in uno Stato dell'Unione Europea oppure con prefisso OO per codice nazione e 9999999999 per i soggetti extraUE in quanto privi di partita di iva.

PER ADEMPIERE AGLI ADEMPIMENTI SOPRAINDICATI LO STUDIO HA LA NECESSITA DI RICEVERE SEPARATAMENTE VIA EMAIL TUTTE LE FATTURE DI ACQUISTO/VENDITA ESTERE DI OGNI MESE ANCHE SE LE VENDITE SONO STATE EMESSE IN FORMATO ELETTRONICO.

FATTURE SOGGETTE A RITENUTA DI ACCONTO

Lo studio raccomanda di anticipare via email entro **il 10 del mese di ricevimento** le fatture con ritenuta di acconto in modo da poter predisporre il modello f24 per il pagamento della ritenuta.

Le fatture vanno anticipate via email anche se poi verranno inoltrate allo studio in formato elettronico .

Per il mese di gennaio 2019 le fatture andranno inviate entro e non oltre il 10/02/2019

FATTURE CARTACEE RICEVUTE DA CONTRIBUENTI SOGGETTI A REGIMI FORFETTARI E MINIMI

Tutte le fatture non elettroniche di acquisto ricevute dai contribuenti minimi/forfettari devono essere consegnate allo studio via email **entro il 10** del mese successivo al ricevimento

DOCUMENTI CONTABILI NON FATTURE

Tutti i documenti contabili giustificativi di spese e ricavi non fatture (ad esempio: prospetti paghe, assicurazioni, interessi, rimborsi, etc.) vanno consegnati allo studio mensilmente **entro il 10 del mese successivo** della data di quietanza.

CORRISPETTIVI E RICEVUTE FISCALI

Coloro che emettono scontrini e /o ricevute fiscali devono consegnare entro il 10 del mese successivo la copia del registro dei corrispettivi

LETTERE INTENTO

Le lettere di intento ricevute dai fornitori vanno consegnate tempestivamente allo studio.

INDICAZIONE KM E TARGA SU FATTURE ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE.

Si segnala che la targa e l'indicazione dei km percorsi degli autoveicoli non sono un elemento obbligatorio della FE ma, per poter determinare l'inerenza del costo (distinzione tra diversi autoveicoli, ad esempio) risultano dei **NECESSARI** per l'inerenza dei costi sostenuti e la corretta detrazione/deducibilità.

Si ricorda, inoltre, ai fini della deducibilità/detrazione, l'obbligo imposto della tracciabilità dei pagamenti dei rifornimenti di carburante per autotrazione.

PRIMA NOTA+ESTRATTO CONTO E MOVIMENTI DI BANCA

I clienti in contabilità ordinaria gestita dallo studio, **ogni 10 del mese successivo** di riferimento, devono consegnare allo studio la prima nota, gli estratti conto o movimenti bancari e i documenti relativi alle operazioni bancarie

Anche i professionisti, poiché in regime di determinazione del reddito per cassa, devono consegnare la rendicontazione finanziaria degli incassi/spese ogni 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti